N.2022/23 R.G. Sentenze
N.2768/22 R.G.Notizie di reato
N.1881/22 R.G.Trib.
Inviato estratto al PM_____

Irrevocabile il _____
N._____ Reg. Esec.
N._____ Camp.Pen.
Redatta scheda il _____

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

SEZIONE PENALE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Il Giudice del Tribunale di Busto Arsizio, dr. Roberto Falessi, alla pubblica udienza del 10 ottobre 2023, ha pronunciato e pubblicato, con motivazione contestuale ex art.544 3°comma c.p.p., la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

BETTI DEBORAH, [redacted] come da verbale di identificazione del 2.2.2022.

Libera – asssente

Difesa di fiducia dall'avv. Marco Emanuele Coda e dall'avv.Annamaria Gallo entrambi del Foro di Milano, con studio il primo in Milano, via Olona n.12 e la seconda in Milano, Corso Italia n.1.

IMPUTATO

reato p. e p. dagli art. 595 comma 3° cod.pen., perché, comunicando con più persone attraverso il gruppo pubblico attestato sul social network Facebook, denominato "SACRA CASA SACRA FAMIGLIA Protezione casa delle svendite giudiziarie, in risposta alla petizione avente titolo "MAI PIU' FAMIGLIE ROVINATE DALL'INGIUSTIZIA", condivisa tramite un post dal sig. Paolo Vargiu, offendeva la reputazione del sig. BRAMINI Sergio con i seguenti commenti:
- "E' tutta una falsità; il caso Bramini è distorto e menzognero io NON firmo. Sergio Bramini ha rovinato tutti i suoi fornitori e le famiglie dei suoi operai... informatevi bene;
- "Sono una vittima di quel sistema malato dove BRAMINI presta la sua figura per pubblicità io ho perso la casa;

Fatto commesso in [redacted] il 02.08.2021
Con l'aggravante di aver commesso il fatto con l'utilizzo di internet

Conclusioni delle parti

Il PM, nella persona del dott.Portera, e la difesa, nella persona dell'avv.Coda, anche in sostituzione dell'avv.Gallo, hanno chiesto sentenza di NDP per mancanza di una condizione di procedibilità, mancando un valido atto di querela.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione diretta a giudizio del 20.9.2022 l'ufficio GIP presso il Tribunale di Busto Arsizio, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, citava a giudizio l'imputata davanti a questo Giudice, per rispondere del reato sopra indicato, con prima udienza fissata per il 12.12.2022.

Nella prima udienza, la persona offesa, sig. Bramini Sergio, si costituiva parte civile.

All'udienza del 14 febbraio 2023 il Giudice disponeva rinvio su richiesta del difensore di parte civile, con il consenso del difensore dell'imputato.

All'udienza del 28 febbraio 2023 la difesa ell'imputata eccepiva l'improcedibilità del procedimento, stante la mancanza di autentica da parte del difensore rispetto alla firma del querelante Sergio Bramini, il quale aveva presentato l'atto di querela tramite portale con la firma digitale del difensore. L'art.111 bis comma 2 c.p.p. relativo ai depositi telematici prevede che la firma digitale ha la funzione di garantire soltanto la conformità dell'atto digitale all'originale nonché la sua provenienza e destinazione, ma non costituisce autentica della firma di sottoscrizione dell'atto di querela.

Il Giudice disponeva rinvio, per consentire alla Procura di verificare i documenti trasmessi dalla persona offesa attraverso il portale.

All'udienza del 9 maggio 2023 alla presenza dell'imputato, la difesa della parte civile chiedeva rinvio per motivi di salute. Il Giudice disponeva rinvio.

All'udienza del 25 luglio 2023 veniva disposto rinvio per impedimento del Giudice titolare del fascicolo.

All'udienza del 12 settembre 2023 il P.M. esprimeva il proprio parere favorevole all'emissione di sentenza predibattimentale.

All'udienza del 10 ottobre 2023 il Giudice si ritirava per deliberare e si pronunciava leggendo il dispositivo e riservandosi il deposito della motivazione nei termini ivi indicati.

L'atto depositato dal sig. BRAMINI Sergio Paolo datata 5.8.2021, depositata in data 17.12.2021, non può essere considerato un valido atto di querela difettandone sia la forma. L'atto in questione non reca l'autentica della firma del querelante.

La firma digitale del difensore avv.Elisa Buso non può svolgere la funzione di autentica della firma.

La mancanza di valida querela rende il reato di diffamazione improcedibile per difetto di querela, con conseguente proscioglimento dell'imputata.

P.Q.M.

Visto l'art.529 c.p.p.

DICHIARA

Non doversi procedere nei confronti di BETTI DEBORAH per difetto di valida querela.
Motivazione in gg.90.
Così deciso in Busto Arsizio il 10/10/2023.

IL GIUDICE
dr. Roberto Falessi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
BUSTO ARSIZIO il 6/11/23
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Laura Del Signora